



# PROVINCIA DI LECCE

## **AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA**

*Servizio AMBIENTE E TUTELA VENATORIA*

**C. R. 622**

**Atto di determinazione n 157 del 20/04/2016**

**Protocollo Generale degli  
Atti di Determinazione n° 634 del 21/04/2016**

**OGGETTO: RECUPERI ROMANO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II. (IPPC COD. 5.3) PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI METALLICI E BONIFICA DI VEICOLI FUORI USO SITO IN SURANO NELLA ZONA P.I.P., ALLA S. S. N. 275.**

**SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile**

**Esercizio 2016**

Preso nota

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Creditore \_\_\_\_\_

Annotazioni: \_\_\_\_\_

**EMESSO MANDATO / REVERSALE**

N. \_\_\_\_\_

Data 26/04/2016

**Copia Autentica di documento  
prodotto e firmato digitalmente**

**Il dirigente dei Servizi Finanziari  
PANTALEO ISCERI**



# **PROVINCIA DI LECCE**

## **AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA**

### **SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA**

**C. R. 622**

**Atto di determinazione n 157 del 20/04/2016**

**OGGETTO: RECUPERI ROMANO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI  
SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II. (IPPC COD.  
5.3) PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI METALLICI E BONIFICA DI  
VEICOLI FUORI USO SITO IN SURANO NELLA ZONA P.I.P., ALLA S. S. N. 275.**

#### **Riepilogo Contabile**

##### **Esercizio 2016**

--

Liquid: Cap/art. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Creditore \_\_\_\_\_

**Pubblicazione sul sito INTERNET: S**

## **SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA**

### **IL DIRIGENTE**

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- **Visto** l'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

#### **VISTI:**

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24/09/1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il D. Lgs. n° 372 del 04/08/1999 recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n° 59/2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento" e s. m. i.;
- il D. M. del 31/01/2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Il D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i., in particolare il Titolo III - bis. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli artt. dal 29-bis al 29-quattordicesi;
- l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, come sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 2013, che elenca le categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13, quelle soggette ad A.I.A., tra le quali, in particolare, quella di cui al punto 5.3, lett. b): il recupero di rifiuti metallici, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, mediante trattamento in frantumatori;
- l'art. 7 della L. R. n. 17 del 14 giugno 2007 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), con il quale la Regione delega l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Provincia competente per territorio;
- l'art. 1, c. 1, della L. R. n° 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale", che delega la Provincia non solo per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, ma anche per il riesame, il rinnovo e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali vigenti;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005 recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Direttiva [2010/75/UE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che integra la [direttiva 2008/1/CE](#) (detta «direttiva IPPC») e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, e riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, etc.);
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Legge n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;

- l'art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che "Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa";
- la D.G.R. n. 1338 del 19/09/2006 "Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione dell'Autorità competente – Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse";
- la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. Integrazione alla D. G. R. n. 1388 del 19/09/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali";

**premessato che:**

- il sig. Romano Roberto, nato a Ugento (LE) il 06/06/1954, C.F. RMN RRT 54H06 L4840 e residente a Montesano Salentino (LE) in Via San Donato n° 126, titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in Surano (Le), alla S. S. n° 275, km 14,900, P. IVA 02096810755, in qualità di gestore di un impianto di recupero rifiuti speciali e bonifica di veicoli fuori uso, sito nella Zona P.I.P. del Comune di Surano (in C.T. al Foglio 10, part. 99) fu autorizzato dalla Provincia con la D. D. n° 1066 del 15/05/2014, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n° 152/2006, alla messa in riserva e al recupero di rottami metallici;
- lo stesso fu, inoltre, autorizzato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 152/2006, alla bonifica e allo smaltimento di veicoli fuori uso con la D. D. n° 447 del 20/02/2009, modificata ed integrata con la D. D. n° 469 del 07/03/2014;
- con la D. D. n° 726 del 25/03/2008, l'impianto fu autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006;
- con la D. D. n° 1145 del 25/05/2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L. R. n. 11/2001, il progetto di ampliamento dello stesso impianto fu escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.;
- con nota acquisita al prot. n° 34273 del 28/05/2015, il sig. Romano Roberto, avendo ceduto l'attività aziendale alla società Recuperi Romano S.r.l., con sede legale in Surano (LE), alla S. S. n° 275 km 14,90, P. IVA 04568990750, della quale egli stesso era amministratore unico, chiese la voltura a favore della stessa società delle autorizzazioni rilasciate in precedenza dalla Provincia alla ditta individuale Romano Roberto;
- con la Determinazione Dirigenziale n° 982 del 09/06/2015 fu volturata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto in oggetto, di cui alla citata D. D. n° 726 del 25/03/2008, a favore della società Recuperi Romano S.r.l.;
- il suddetto impianto, per effetto dell'art. 29, c. 2, del D. Lgs. n° 46 del 04/03/2014, risulta assoggettato alla Direttiva [2010/75/UE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, in quanto tale Decreto ha modificato l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, introducendo nell'elenco delle attività soggette ad A.I.A., al punto 5.3, lett. b), il recupero di rifiuti metallici, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, mediante trattamento in frantumatori;
- il sig. Romano Roberto, con nota acquisita al prot. n. 63035 del 08/09/2014, chiese alla Provincia il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi ai sensi dell'art. 29 -

sexies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm per il suddetto impianto nella configurazione approvata con l'Autorizzazione Unica, ex art. 208 dello stesso Decreto, rilasciata dalla Provincia di Lecce con Determinazione Dirigenziale n° 447 del 20/02/2009, con una potenzialità di smaltimento di 1000 veicoli all'anno e una potenzialità massima di recupero di rifiuti non pericolosi di 88.140 tonnellate/anno, rinunciando alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto autorizzato dalla Provincia con D. D. n. 2787 del 17.12.2013, ma inserendo nel ciclo di lavorazione il secondo mulino frantumatore già previsto in tale ampliamento (vedi Relazione Integrativa 1i trasmessa con nota prot. n. 57025 del 21/09/2015);

- la società, con la stessa nota fornì gli elaborati tecnici in versione digitale, insieme a un quadro riepilogativo del calcolo degli oneri istruttori dovuti ai sensi del D. M. 24/04/2008, secondo le modalità di quantificazione fissate dalla Regione Puglia con la D. G. R. n° 1113/2011, e alla dichiarazione asseverata del gestore ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. M. 24/04/2008;
- l'area dell'impianto ricade nel comparto 9 della Zona P.I.P., ha un'estensione di circa 11.695 mq, è distinta in catasto al Foglio n. 10, con la particella n. 99, è posta lungo la S. S. n. 275, sulla quale ha l'accesso carrabile, ed è a circa 3 km a sud del Comune di Surano;
- la superficie coperta dai fabbricati è di circa 495 m<sup>2</sup>:
  - di fronte all'ingresso vi sono due blocchi di locali ad uso uffici e servizi igienici, separati da un corridoio di transito mezzi, con al centro due pesacarri a bilico;
  - sul lato est vi sono due tettoie, una per lo smontaggio e la bonifica dei veicoli e l'altra per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica dei veicoli;
  - nella parte antistante a i suddetti capannoni vi è un'area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio dei veicoli in attesa di bonifica;
  - i piazzali sui quali viene svolta l'attività di recupero sono pavimentati e provvisti di sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e smaltimento (a mezzo subirrigazione) delle acque meteoriche di dilavamento;
  - sul lato sud vi è, infine, un fabbricato adibito al deposito di rottami metallici e in prossimità vi sono dei box scoperti adibiti allo stoccaggio dei metalli non ferrosi;
  - sul piazzale sono posizionati i seguenti macchinari:
    - a. n. 1 caricatore semovente con braccio provvisto di pinza a ragno;
    - b. n. 1 pressa-cesoia;
    - c. n. 2 mulini frantumatori;
- l'attività che la ditta svolge, oltre a quella di autodemolizione per numero di veicoli autorizzati pari a 1.000 annui, consiste nella riduzione volumetrica del rifiuto in particolare di natura ferrosa tramite macchinari dedicati (pressa-cesoia, mulini frantumatori) e nella contemporanea separazione dei metalli ferrosi da quelli non ferrosi e dagli eventuali residui (detti fluff, ovvero la frazione fine);
- l'intera area è provvista di recinzione in muratura di altezza complessiva pari a 2.50 m;
- il mulino modello CMI S.r.l. ha una potenzialità di 30/40 tonnellate/h, è dotato di impianto di aspirazione e abbattimento polveri (ciclone + scrubber ad umido) e di **camino di espulsione denominato E1** (altezza 7,5 m, sezione 950 mm);
- il mulino modello Bonfiglioli S.p.A. ha una potenzialità di 30/40 tonnellate/h, è dotato di impianto di aspirazione e abbattimento polveri (ciclone + scrubber ad umido) e di due **camini di espulsione gemelli denominati E2 ed E3** (altezza 9,4 m, sezione 1,13 m<sup>2</sup>);

- le emissioni convogliate dai suddetti camini rispetteranno per la concentrazione delle polveri totali il limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup>, da determinare analiticamente con le metodiche UNICHIM 494 e UNI 10263;
- che la società Recuperi Romano S.r.l. chiese l'Autorizzazione Integrata Ambientale per effettuare le seguenti operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti per le quantità e le modalità di trattamento di seguito riportate:
- elenco dei rifiuti speciali non pericolosi da accettare nell'impianto ai fini del trattamento di recupero e/o smaltimento nei limiti dei quantitativi indicati:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Q.tà max trattabili Mg/anno</b>	<b>Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D. Lgs. n. 152/06</b>	
<b>07 02 13</b>	rifiuti plastici	500	D13+D15	R12+R13
<b>07 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100	D13+D15	R12+R13
<b>10 08 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>11 01 14</b>	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	100		R4+R12+R13
<b>11 02 06</b>	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	100		R4+R12+R13
<b>11 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>11 05 01</b>	zinco solido	100		R4+R12+R13
<b>11 05 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>12 01 01</b>	limature e trucioli di materiali ferrosi	1000		R4+R12+R13
<b>12 01 02</b>	polveri e particolato di materiali ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 03</b>	limature e trucioli di materiali non ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 04</b>	polveri e particolato di materiali non ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 05</b>	limature e trucioli di materiali plastici	100	D13+D15	R12+R13
<b>12 01 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100	D13+D15	R12+R13
<b>15 01 04</b>	imballaggi metallici	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>15 01 05</b>	imballaggi in materiali compositi	100	D13+D15	R4+R12+R13
<b>15 01 06</b>	imballaggi in materiali misti	100	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 01 03</b>	pneumatici fuori uso	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 01 06</b>	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né	7000	D13+D15	R4+R12+R13

	altre componenti pericolose			
<b>16 01 16</b>	serbatoi per gas liquido	100		R4+R12+R13
<b>16 01 17</b>	metalli ferrosi	7000		R4+R12+R13
<b>16 01 18</b>	metalli non ferrosi	5000		R4+R12+R13
<b>16 01 19</b>	plastica	1000	D13+D15	R12+R13
<b>16 01 22</b>	componenti non specificati altrimenti	2000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 02 14</b>	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	1000		R4+R12+R13
<b>16 02 16</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1000		R4+R12+R13
<b>17 04 01</b>	rame, bronzo, ottone	2500		R4+R12+R13
<b>17 04 02</b>	alluminio	5000		R4+R12+R13
<b>17 04 03</b>	piombo	140		R4+R12+R13
<b>17 04 04</b>	zinco	1000		R4+R12+R13
<b>17 04 05</b>	ferro e acciaio	35000		R4+R12+R13
<b>17 04 06</b>	stagno	100		R4+R12+R13
<b>17 04 07</b>	metalli misti	5000		R4+R12+R13
<b>17 04 11</b>	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>19 01 02</b>	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	100		R4+R12+R13
<b>19 01 18</b>	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	100		R4+R12+R13
<b>19 10 02</b>	rifiuti di metalli non ferrosi	3000		R4+R12+R13
<b>19 12 02</b>	metalli ferrosi	2200		R4+R12+R13
<b>19 12 03</b>	metalli non ferrosi	1000		R4+R12+R13
<b>20 01 36</b>	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	1000		R4+R12+R13
<b>20 01 40</b>	metallo	2000		R4+R12+R13
<b>Quantitativo totale di rifiuti non pericolosi</b>		<b>88.140 Mg/anno</b>		

**(\*) Le quantità trattabili dei singoli CER, costituiscono solo una indicazione, sulla base di stime fornite dalla azienda, fermo restando l'obbligo da parte della stessa di non superare la quantità totale annuale di rifiuti non pericolosi.**



**elenco dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** da accettare nell'impianto per l'attività di autodemolizione nei limiti dei quantitativi ivi indicati:

Codice CER	Descrizione	Numero massimo di veicoli/anno	Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D. Lgs. n. 152/06	
			D13 + D15	R12 + R13
<b>16 01 04*</b>	Veicoli fuori uso	<b>1000</b>	D13 + D15	R12 + R13
<b>16 01 06</b>	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi		D13 + D15	R12 + R13

- per l'attività di autodemolizione, nel **limite del numero di 1000 autoveicoli/anno**, la società potrà accettare nell'impianto i veicoli di cui alle categorie dell'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 209/03 (**categorie M1, N1**), e quelli di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 152/06 (**categorie M2, M3, N2, N3, O, O1, O2, O3, O4**): tale attività verrà svolta in relazione alle volumetrie disponibili e alle condizioni tecniche dell'impianto;
- in relazione alle acque meteoriche incidenti sui piazzali pavimentati, dagli elaborati allegati all'istanza di AIA (**TAV. 10i**) si evince che: le pendenze dei pavimenti suddividono in due bacini, di circa 4000 m<sup>2</sup> ciascuno, l'intera area scoperta, ciascun bacino convoglia le acque a un impianto di depurazione provvisto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione; le acque trattate vengono poi immesse negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione in due distinte trincee. L'intervento di adeguamento al R.R. n. 26/13 prevede la realizzazione di n. 2 pozzetti di bypass e di due distinte vasche interrato, ognuna di capacità (24 m<sup>3</sup>) utile ad accogliere le acque dei primi 5 mm di pioggia. Le acque dei primi 5 mm di pioggia, accumulate nelle due vasche, entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico saranno prelevate da autospurgo e smaltite presso idoneo impianto di depurazione esterno;
- la Relazione n. 4 di Valutazione di Impatto Acustico attesta il rispetto dei limiti di immissione previsti dal D. P. C. M. 14/11/1997, atteso che il lavoro viene svolto esclusivamente in orario diurno;
- lo scrivente Servizio, con nota prot. n° 89333 del 12/12/2014, comunicò l'avvio del procedimento alla ditta Romano Roberto, ai sensi dell'art. 8, c. 2, della L. n. 241/1990;
- lo scrivente Servizio, con nota prot. n° 79848 del 03/11/2014, convocò la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quater, c. 5, del D. Lgs. n° 152/2006, per il giorno 12/12/2014;
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con nota prot. n. 188515 del 10/12/2014, trasmise il parere favorevole di competenza, prescrivendo che la gestione dei reflui domestici fosse adeguata al R. R. n. 26/2011;
- in data 12/12/2014 la Conferenza dei Servizi esaminò gli elaborati tecnici allegati all'istanza di A.I.A., e in particolare la Relazione Tecnica n. 1, che descrive le attività svolte nell'impianto, la planimetria generale Tavola n. 3, con i locali, le attrezzature e le aree di stoccaggio, la Tav. n. 6, relativa al convogliamento e trattamento delle acque meteoriche, e la Relazione n. 4 di Valutazione di Impatto Acustico;
- nella suddetta riunione fu chiesto alla società di fornire le seguenti integrazioni progettuali utili a completare la valutazione istruttoria da parte degli Enti:
  - o una copia del MUD riferito all'anno precedente;
  - o il Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'art. 29 ter, c. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006;
  - o relazione sull'adeguamento della gestione dei reflui domestici al R. R. n. 26/2011;

- la Conferenza sospese, quindi, i lavori in attesa delle suddette integrazioni e al fine di avere in una successiva riunione la presenza del Comune di Surano e, ai sensi dell'art. 29 quater, c. 6, del D. Lgs. n. 152/2006, il contributo e le prescrizioni del Sindaco di cui agli [articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), nonché il parere della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente circa il Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il sig. Romano Roberto inviò le suddette integrazioni agli enti con nota acquisita al prot. n. 57025 del 21/09/2015;
- lo scrivente Servizio convocò la seconda riunione di Conferenza dei servizi con nota prot. n. 67547 del 05/11/2015 per il giorno 26/11/2015;
- nella suddetta riunione si stabilì che:
  - le emissioni convogliate dai suddetti camini dovranno rispettare il limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per la concentrazione delle polveri totali, da determinare analiticamente con le metodiche UNICHIM 494 e UNI 10263;
  - i camini dovranno essere adeguati alle norme UNI di settore riguardo all'altezza e alla posizione dei punti di prelievo e alla dotazione di sistemi fissi per l'accesso in sicurezza degli operatori;
  - l'impianto dovrà inoltre essere adeguato ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. n° 230/1995 modif. dal D. Lgs. n° 100/2011, per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relative modalità operative;
- con riferimento al P.M.C., il rappresentante di ARPA rilevò che i pozzi individuati per il monitoraggio della falda non erano posti lungo il verso di deflusso della falda, né abbastanza prossimi all'impianto per poter attribuire univocamente allo stesso l'origine di eventuali inquinamenti, pertanto chiese alla società di individuare almeno due pozzi prossimi all'impianto che tenessero conto del deflusso di falda profonda, riservandosi di trasmettere successivamente il parere definitivo sul P.M.C.;
- nella suddetta riunione il rappresentante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, vista la relazione integrativa che prevede l'adeguamento del sistema di trattamento dei reflui domestici al R. R. n. 26/2011, confermò il parere favorevole di competenza già espresso;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 26/11/2015 fu trasmesso al Sindaco di Surano, con nota pec prot. n. 72368 del 27/11/15, affinché rendesse il suo parere di competenza ai sensi degli [articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#);
- la società Recuperi Romano S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 7166 del 11.02.2016 trasmise le integrazioni richieste da ARPA nella Conferenza del 26.11.15;
- la società con nota PEC prot. n. 9099 del 18.02.2016 trasmise allo scrivente servizio copia del bonifico bancario a favore della Provincia di Lecce dell'importo di euro 8.140,00, quale saldo degli oneri istruttori di AIA;
- in data 17 marzo 2016 la Provincia, la ASL e ARPA Puglia effettuarono congiuntamente un sopralluogo sull'impianto in oggetto, finalizzato a verificare lo stato dei luoghi prima del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- durante il sopralluogo, teso alla verifica dello stato dei luoghi e della funzionalità tecnica dell'impianto, si è verificato che:
  - lo stato dei luoghi corrisponde alla planimetria di progetto ad eccezioni di lievi difformità;
  - i cordoli di contenimento delle acque meteoriche che delimitano l'area pavimentata in c. a. non sono realizzati a regola d'arte (in modo tale da impedire la filtrazione dell'acqua)
  - l'intera area di impianto è pavimentata con calcestruzzo additivato, ma lo stato attuale della pavimentazione è di vistosa usura e fessurazione;

- la tettoia adibita allo smontaggio e la bonifica dei veicoli e allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica dei veicoli risultava inagibile per la presenza di macchinari e rottami;
- in quanto occupata da altri macchinari non funzionanti come un grosso mulino frantumatore, non previsti in progetto; nella zona antistante, comunque, non erano presenti veicoli in attesa di bonifica;
- alla luce di quanto sopra evidenziato, alla fine del sopralluogo sono state date le seguenti prescrizioni, sia verbalmente che con nota prot. n. 16753 del 30.03.2016:
  - sistemare i cordoli di delimitazione esistenti e realizzare quello mancante nell'area nord;
  - sgombrare la tettoia di smontaggio e bonifica dei veicoli e realizzare il muro divisorio previsto in progetto;
  - ripristinare le parti deteriorate della pavimentazione;
- ARPA Puglia, con nota prot. n. 23431 del 14.04.2016, inviò alla Provincia il parere di competenza, favorevole con prescrizioni; in particolare la società dovrà:
  - mantenere efficiente la pavimentazione, ripristinandone l'impermeabilizzazione e tenendola sgombra da rifiuti con operazioni di pulizia giornaliera;
  - in fase di avvio dovranno essere accesi prima gli impianti di abbattimento e poi i mulini frantumatori ai quali sono associati;
  - i risultati dei controlli analitici previsti dal Piano vanno riportati in apposito registro tenuto presso l'impianto;
  - le aree di stoccaggio devono essere dotate di apposita cartellonistica;
  - i pozzetti per il prelievo dei campioni degli scarichi vanno mantenuti puliti ed efficienti;
  - le essenze arboree dell'area a verde dovranno essere di tipo autoctono e ripristinate all'occorrenza;
  - dovranno essere segnalate le anomalie di funzionamento che possono determinare emissioni incontrollate;
  - monitorare annualmente i livelli sonori d'immissione nell'ambiente e predisporre un piano di risanamento in caso di superamento dei valori limite fissati dalla normativa vigente;

**per quanto sopra esposto,**

- ritenuto di poter accogliere l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 -sexies del D. Lgs. n° 152/2006, presentata con nota acquisita al prot. n. 63035 del 08/09/2014 dal sig. Romano Roberto per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali della società Recuperi Romano S.r.l., sito nella Zona P.I.P. del Comune di Surano;
- dato atto che le prescrizioni contenute nell'Allegato AIA al presente provvedimento tengono conto dei precedenti atti autorizzativi e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti di emissione ivi riportati devono essere rispettati secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;
- precisato che, ai sensi dell'art. 29-quater, c. 11, del d. Lgs. n° 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le precedenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto, ovvero:
  1. la **Determinazione Dirigenziale n° 1066 del 15/05/2014**, di autorizzazione alla messa in riserva e al recupero di rottami metallici, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n° 152/2006;

2. la **Determinazione Dirigenziale n° 447 del 20/02/2009** e la **D. D. n° 469 del 07/03/2014**, di Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto di autodemolizione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 152/2006;
  3. la **Determinazione Dirigenziale n° 726 del 25/03/2008**, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 152/2006;
  4. la **Determinazione Dirigenziale n° 511 DEL 12/03/2013**, di Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 del Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.03;
- preso atto che lo stabilimento di Surano della società Recuperi Romano S.r.l. risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, del D. Lgs. n° 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n° 46/2014, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di anni dodici;

**sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce e verificata dal funzionario responsabile del procedimento;**

**fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa;**

#### **D E T E R M I N A**

- **di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n° 152/2006** e ss. mm. e ii., al sig. Roberto Romano, nato a Ugento (LE) il 06/06/1954, C.F. RMN RRT 54H06 L4840 e residente a Montesano Salentino (LE) in Via San Donato n° 126, in qualità di legale rappresentante della ditta Recuperi Romano S.r.l., con sede legale in Surano (LE), alla S. S. n° 275, al km 14,90, P. IVA 04568990750, per l'esercizio dell'impianto **di recupero rifiuti speciali e bonifica di veicoli fuori uso, con frantumazione di metalli, con capacità superiore a 75 Mg al giorno (attività di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006)** sito nella Zona P.I.P. del Comune di Surano, su lotto distinto nel Catasto dei terreni al Foglio 10, part. 99, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto;
- **di stabilire che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006);
  2. Autorizzazione allo scarico (art. 124);
  3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);
- **di stabilire che** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, ha una validità di dodici anni ed è soggetta a rinnovo;
- **di stabilire che**, fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. di cui al R. D. n° 1265 del 27/07/1934, **l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle modalità operative e delle condizioni di cui all'Allegato A.I.A. che costituisce parte integrante del presente atto**, con particolare riferimento al **Piano di monitoraggio e controllo**, l'elaborato **Allegato 1A**, che è parte integrante del presente atto;
- **la società Recuperi Romano S.r.l. è autorizzata** all'esercizio delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del Decreto:
  - R4** – *riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;*
  - R12** – *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate R1 a R11;*
  - R13** – *messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R12;*

**D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

**D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

per i rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento di seguito riportate:

**elenco dei rifiuti speciali non pericolosi** da accettare nell’impianto ai fini del trattamento di recupero e/o smaltimento nei limiti dei quantitativi indicati:

Codice CER	Descrizione	Q.tà max trattabili Mg/anno	Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D. Lgs. n. 152/06	
<b>07 02 13</b>	rifiuti plastici	500	D13+D15	R12+R13
<b>07 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100	D13+D15	R12+R13
<b>10 08 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>11 01 14</b>	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	100		R4+R12+R13
<b>11 02 06</b>	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	100		R4+R12+R13
<b>11 02 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>11 05 01</b>	zinco solido	100		R4+R12+R13
<b>11 05 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100		R4+R12+R13
<b>12 01 01</b>	limature e trucioli di materiali ferrosi	1000		R4+R12+R13
<b>12 01 02</b>	polveri e particolato di materiali ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 03</b>	limature e trucioli di materiali non ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 04</b>	polveri e particolato di materiali non ferrosi	100		R4+R12+R13
<b>12 01 05</b>	limature e trucioli di materiali plastici	100	D13+D15	R12+R13
<b>12 01 99</b>	rifiuti non specificati altrimenti	100	D13+D15	R12+R13
<b>15 01 04</b>	imballaggi metallici	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>15 01 05</b>	imballaggi in materiali compositi	100	D13+D15	R4+R12+R13
<b>15 01 06</b>	imballaggi in materiali misti	100	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 01 03</b>	pneumatici fuori uso	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 01 06</b>	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	7000	D13+D15	R4+R12+R13

<b>16 01 16</b>	serbatoi per gas liquido	100		R4+R12+R13
<b>16 01 17</b>	metalli ferrosi	7000		R4+R12+R13
<b>16 01 18</b>	metalli non ferrosi	5000		R4+R12+R13
<b>16 01 19</b>	plastica	1000	D13+D15	R12+R13
<b>16 01 22</b>	componenti non specificati altrimenti	2000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>16 02 14</b>	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	1000		R4+R12+R13
<b>16 02 16</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1000		R4+R12+R13
<b>17 04 01</b>	rame, bronzo, ottone	2500		R4+R12+R13
<b>17 04 02</b>	alluminio	5000		R4+R12+R13
<b>17 04 03</b>	piombo	140		R4+R12+R13
<b>17 04 04</b>	zinco	1000		R4+R12+R13
<b>17 04 05</b>	ferro e acciaio	35000		R4+R12+R13
<b>17 04 06</b>	stagno	100		R4+R12+R13
<b>17 04 07</b>	metalli misti	5000		R4+R12+R13
<b>17 04 11</b>	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1000	D13+D15	R4+R12+R13
<b>19 01 02</b>	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	100		R4+R12+R13
<b>19 01 18</b>	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	100		R4+R12+R13
<b>19 10 02</b>	rifiuti di metalli non ferrosi	3000		R4+R12+R13
<b>19 12 02</b>	metalli ferrosi	2200		R4+R12+R13
<b>19 12 03</b>	metalli non ferrosi	1000		R4+R12+R13
<b>20 01 36</b>	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	1000		R4+R12+R13
<b>20 01 40</b>	metallo	2000		R4+R12+R13
<b>Quantitativo totale di rifiuti non pericolosi</b>		<b>88.140 Mg/anno</b>		

**(\*) Le quantità trattabili dei singoli CER, costituiscono solo una indicazione, sulla base di stime fornite dalla azienda, fermo restando l'obbligo da parte della stessa di non superare la quantità totale annuale di rifiuti non pericolosi.**

**elenco dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da accettare nell'impianto per l'attività di autodemolizione nei limiti dei quantitativi ivi indicati:**

Codice CER	Descrizione	Numero massimo di veicoli/anno	Operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al D. Lgs. n. 152/06	
<b>16 01 04*</b>	Veicoli fuori uso	<b>1000</b>	D13 + D15	R12 + R13
<b>16 01 06</b>	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi		D13 + D15	R12 + R13

- **la società potrà trattare nell'impianto un numero massimo di veicoli a motore pari a 1.000 (mille) all'anno;**
- sempre nel limite del numero complessivo di 1000 autoveicoli/anno, **la società potrà accettare nell'impianto i veicoli di cui alle categorie dell'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 209/03 (categorie M1, N1), e quelli di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 152/06 (categorie M2, M3, N2, N3, O, O1, O2, O3, O4):** tale attività verrà svolta in relazione alle volumetrie disponibili e alle condizioni tecniche dell'impianto;
- la società dovrà adempiere, durante lo svolgimento delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso, alle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2003 ed, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2, nonché alle prescrizioni tecniche di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del citato decreto;
- la società dovrà stoccare le carcasse bonificate a distanza adeguata (minimo 1,5 metri) e per un'altezza non superiore al muro di cinta;
- la società dovrà rispettare quanto stabilito dal Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE, circa i criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di ferro, acciaio e alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio;
- la società dovrà iscriversi al sistema informatico per il controllo dei rifiuti "SISTRI" secondo le modalità previste dal DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
- la stessa dovrà trasmettere le comunicazioni e le relazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e d) della L. R. n. 30/86, rispettando i termini prescritti;
- **la società è autorizzata, ai sensi del R. R. n° 26/2011, allo scarico delle acque reflue domestiche** provenienti dalla vasca Imhoff, mediante subirrigazione, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
  - b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- **la società è autorizzata, ai sensi del R. R. n° 26/2013, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento** delle coperture e dai piazzali negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - c) realizzare i previsti interventi di adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/13 (pozzetti scolmatori e vasche di intercettazione delle acque di prima pioggia) **entro il 15.02.2018.** Nelle more della realizzazione degli interventi la società è autorizzata;

- d) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando il certificato di collaudo o dichiarazione di conformità al progetto approvato entro il **01/03/2018**;
  - e) ad opere di adeguamento realizzate provvedere a smaltire come rifiuti le acque di prima pioggia accumulate nelle vasche a tenuta stagna entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
  - f) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
  - g) nel caso di sversamenti accidentali eseguire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate;
  - h) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei cuscini adsorbi oli e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti i materiali rimossi;
  - i) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
  - j) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nello scarico finale;
  - k) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
  - l) trasmettere a questo Servizio, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AIA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- **la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera** convogliate dai camini indicati con le sigle **E1, E2 ed E3**, nel rispetto del **limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per la concentrazione delle polveri totali**, da determinare analiticamente con le metodiche UNICHIM 494 e UNI 10263;
  - la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato, i campionamenti e le analisi ai punti di emissione sopra indicati, secondo le metodiche e con la frequenza indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, trasmettendo copia dei certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Area Sud della ASL Lecce e al Comune di Surano;
  - **la società dovrà compilare ed aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009**;
  - la società garantirà l'adeguamento costante degli impianti alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- la società Recuperi Romano S. r. l. è tenuta altresì al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:**
- la società dovrà fare eseguire da laboratorio chimico abilitato tutti i campionamenti e le analisi chimiche previsti nel PMC, costituito dall'allegato A1 al presente atto;



- i risultati dei controlli analitici previsti dal suddetto Piano vanno riportati in apposito registro tenuto presso l'impianto;
- dovranno essere segnalate all'autorità competente le anomalie di funzionamento che possono determinare delle emissioni incontrollate;
- il monitoraggio annuale dei livelli sonori d'immissione nell'ambiente sarà affidato a tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto nell'apposito albo; in caso di superamento dei valori limite fissati dalla normativa vigente la società farà predisporre un piano di risanamento acustico;
- la società dovrà mantenere efficiente la pavimentazione, ripristinandone l'impermeabilizzazione e tenendola sgombra da rifiuti con operazioni di pulizia giornaliera;
- in fase di avvio dovranno essere accesi prima gli impianti di abbattimento e poi i mulini frantumatori ai quali sono associati;
- le aree di stoccaggio devono essere dotate di apposita cartellonistica;
- **la società dovrà verificare annualmente l'assoggettabilità alla compilazione del registro EPRTTR di cui al D.P.R. n. 157/2001 e alle comunicazioni ad ISPRA e all'autorità competente, da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno, quando il valore dell'emissione totale annua di un inquinante è superiore al valore soglia indicato nello stesso decreto;**
- la società dovrà attenersi, nello svolgimento delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti sopra indicate, a quanto dichiarato nella **Relazione Tecnica Allegato 1**, che si intende integralmente riportata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, e osservare tutta la normativa concernente la conduzione ed esercizio dell'impianto in materia di sicurezza ed igiene pubblica e comunque nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui agli elaborati tecnici;
- dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce al Comune di Surano e ad ARPA Puglia i certificati delle analisi chimiche e ambientali previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo Allegato 1A;
- comunicherà tempestivamente all'autorità competente i fermi, i riavvii e le anomalie di funzionamento dell'impianto che possono produrre una variazione nelle emissioni, nonché i dettagli sulle azioni correttive intraprese;
- fornirà l'assistenza necessaria allo svolgimento di ogni attività di verifica, controllo, campionamento e analisi svolte dagli enti competenti;
- comunicherà, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4, all'autorità competente ogni variazione relativa alla rappresentanza legale e al cambio di denominazione, chiedendo eventuale voltura ed allegando i relativi atti;
- la società, nel caso che in futuro voglia apportare delle modifiche alla attuale configurazione dell'impianto o al processo lavorativo, dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 1, all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero del riesame della stessa, qualora si rilevi che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis);
- realizzerà ogni opera prevista per l'adeguamento al Regolamento Regionale n° 26/2013

degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e successive di dilavamento entro il termine massimo di tre anni a partire 15/02/2015;

- presenterà, almeno 180 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione e quindi entro il 09.11.2027, apposita istanza di riesame/rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06;
- la società, qualora decida di cessare l'attività, dovrà comunicare preventivamente all'autorità competente e al Comune di Surano la data prevista di termine dell'attività, per consentire le attività di controllo sulle operazioni di dismissione e di bonifica dell'impianto di cui all'Allegato 11B;
- nel caso di cessazione dell'attività la stessa società provvederà, preliminarmente alla chiusura definitiva dello stabilimento, alla rimozione di tutti i rifiuti presenti sia all'interno dei capannoni che sui piazzali antistanti, al lavaggio e alla sanificazione di tutte le superfici, secondo quanto riportato nel Piano di recupero ambientale, l'Allegato 11B;
- **ARPA Puglia e Provincia di Lecce**, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgeranno i controlli sulla corretta gestione dell'impianto, secondo quanto indicato nel presente provvedimento e nell'Allegato AIA allo stesso provvedimento;
- **ARPA Puglia**, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, effettuerà i seguenti controlli, secondo quanto previsto nella presente autorizzazione, con oneri a carico del gestore da calcolarsi con le modalità previste dalla DGR n° 1113/2011:
  - 1) accerterà il rispetto delle condizioni dell'A.I.A.;
  - 2) accerterà la regolarità dei controlli a carico del gestore, l'efficienza dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche incidenti sui piazzali e dei filtri di abbattimento per le emissioni atmosferiche convogliate;
  - 3) accerterà che il gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione all'autorità competente sia degli esiti degli autocontrolli sia di eventuali incidenti o irregolarità di funzionamento dell'impianto;
  - 4) effettuerà i campionamenti e le analisi delle emissioni convogliate in atmosfera, delle acque dei pozzi di monitoraggio, delle acque di scarico delle acque meteoriche a valle dell'impianto di depurazione, dei terreni, le misurazioni delle emissioni sonore;
- **ARPA Puglia** comunicherà gli esiti di tali controlli alla Provincia di Lecce e al Gestore, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare;
- **di richiamare, inoltre, che:**
  - la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006;
  - le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate prima del termine di scadenza nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
  - l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
  - **inserire nel modulo on-line dell'ISPRA, ai sensi del DM 17.12.09, i dati relativi al**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Francesco Dario Corsini il 21/04/2016 8.54.36

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2016 / 634 del 21/04/2016

Registro.: REGALBO 2016 / 752 del 26/04/2016 D622 2016 / 157 del 20/04/2016

**presente provvedimento;**

**Sono fatte salve le altre autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti che scaturiscono dal presente atto.**

- **notificare il presente provvedimento a:**

Recuperi Romano S.r.l.: [recuperiromano@libero.it](mailto:recuperiromano@libero.it);

Comune di Surano: [protocollosurano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollosurano@pec.rupar.puglia.it);

ARPA Puglia Direzione Scientifica: [dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);

ARPA Dap Lecce: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);

Servizio Igiene Sanità Pubblica Area Sud:

[sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);

Regione Puglia Ufficio Rifiuti: [serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it);

Albo Gestori Ambientali CCIAA Bari: [albogestori.puglia@pec.it](mailto:albogestori.puglia@pec.it);

Comando VV. FF. di Lecce: [com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it);

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce;

Polizia Provinciale.

**Sono parte integrante della presente autorizzazione integrata ambientale i seguenti allegati:**

**Relazione Tecnica Allegato 1,**

**Piano di Monitoraggio e Controllo Allegato 1A,**

**4, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 10, 11A, 11B, 11C.**

**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA**

**IL DIRIGENTE**

**(Ing. Dario Corsini)**



# PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

## SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

Lecce, 18 gennaio 2018

Prot. n° 4315

Risp. nota n° del

Allegati n. 0

Resp. Proc.: dott. S. Francioso

e-mail: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Recuperi Romano S.r.l.**  
**recuperiromanosrl@pec.it**

**Oggetto:** accettazione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti metallici e di bonifica veicoli fuori uso svolta dalla società Recuperi Romano S.r.l. nell'impianto sito in SURANO, alla Zona PIP, presso la S. S. n. 275.

Si comunica che le garanzie finanziarie prestate da codesta società con polizza fidejussoria della SACE BT S.p.A. SE n. 1694.00.27.2799728696, trasmesse con nota acquisita al protocollo provinciale il 12.01.2018 al n. 2418, sono accettate.

Conseguentemente codesta società può procedere a gestire l'impianto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella D.D. n. 634 del 21/04/2016.

**Il Dirigente del Servizio**

Ing. Rocco Merico

*accettazione garanzie recuperi romano srl*